



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XIV- FALLIMENTARE

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice designato, dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

nel procedimento ex art. 6 ss. L. n. 3/2012, iscritto al n. 7771/2018 R.G.V.G.

rilevato che, con ricorso depositato il 7.5.2018, [REDACTED] – con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Raimondi – ha proposto la soddisfazione dei creditori in base ad un piano del coconsumatore ex L. n. 3/2012, con allegata relazione particolareggiata del professionista nominato da questo Tribunale per svolgere i compiti e le funzioni di OCC (ex art. 15, comma 9, L. n. 3/2012), avv. Umberto Rossi;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 9 L. n. 3/2012, perché il ricorrente risiede in [REDACTED];

visto il proprio decreto del 31 maggio 2019, nel quale erano evidenziate carenze nel piano proposto e nella relazione OCC, in particolare nella parte in cui – in violazione del disposto dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, si prevedeva la falidia del credito erariale – assistito da privilegio generale sui beni mobili – in difetto delle stringenti condizioni previste dalla richiamata disposizione, con conseguente alterazione dell'ordine delle cause di prelazione a vantaggio dei creditori chitografari, che avrebbero beneficiato di parte delle somme da destinarsi al soddisfacimento del credito privilegiato (considerato, peraltro, che veniva sottratto all'attivo l'unico bene mobile di proprietà del debitore);

rilevate che, nel medesimo decreto, veniva conseguentemente fissato termine perentorio di giorni quindici per l'integrazione della proposta e, ove ritenuto necessario, per ulteriore produzione documentale;

rilevato che il ricorrente, nel termine assegnato (il 12.6.2019), ha integrato e modificato il piano del consumatore;

V.G. 7771/2018

visto il proprio decreto del 17.10.2019, con il quale – ritenuto che il piano, come integrato, fosse conforme ai requisiti di legge – veniva fissata l'udienza per l'omologazione;

rilevato che all'udienza del 4 dicembre 2019 – presenti Aldo Fiorentini con il proprio difensore, avv. Giuseppe Raimondi, l'avv. Alessio Ferrante in sostituzione del professionista OCC avv. Umberto Rossi e la creditrice Paola Stracuzzi – il ricorrente ha insistito per l'omologazione del piano;

ribadita la sussistenza dei presupposti di legge, già verificata con i precedenti provvedimenti in atti, in quanto il ricorrente, a quanto risulta dal ricorso e dalla relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC (relazione che presenta i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012):

- versa in stato di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012, in quanto la sua situazione finanziaria è di effettivo ed insanabile squilibrio, con conseguente rilevante difficoltà ad adempire alle proprie obbligazioni, potendo disporre soltanto delle entrate legate al trattamento pensionistico;
- è un consumatore, avendo assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta;
- non è soggetto a procedere convorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. n. 3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente, per come allegata dallo stesso, è la seguente:

- euro 1.400 mensili nei confronti di Paola Stracuzzi, quale canone di locazione della casa coniugale alla stessa assegnata, dovuto in forza di separazione consensuale (decreto di omologazione di questo Tribunale depositato il 3.10.2013);
- euro 5.978,54 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- euro 1.500,00 nei confronti del difensore, avv. Giuseppe Raimondi;
- euro 2.000,00 nei confronti del professionista con funzioni di OCC, avv. Umberto Rossi;
- euro 18.127,30 nei confronti di Banca Ifis, s.p.a.;
- euro 15.000,00 nei confronti di Findomestic s.p.a.;

V.G. 7771/2018

rilevato che, dalla lettura del ricorso e dalla relazione OCC, emerge che le cause della crisi sono connesse alla perdita di reddito dovuta al venir meno delle collaborazioni esterne che, fino al 2015, avevano contribuito ad integrare le entrate pensionistiche del ricorrente, nonché ad altre vicende personali (obbligazioni conseguenti alla separazione consensuale e aiuti economici al figlio, anche per consentirgli di intraprendere un'attività commerciale);

dato atto che il piano proposto prevede il soddisfacimento, sulla base delle entrate pensionistiche del ricorrente, al netto delle cessioni volontarie e della quota trattenuta in virtù di ordinanza di assegnazione in favore di Banca Ifis s.p.a., detratto quanto necessario al suo mantenimento mensile (euro 662,00 di cui euro 400,00 quale contributo per vitto e alloggio in favore della nipote, nel cui appartamento vive in comodato);

- del 100% del credito mensile (euro 1.400) del coniuge separato (privilegio ex art. 2751 c.c., come da pronuncia interpretativa di rigetto di Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 17);

- del 100% del credito erariale (privilegio ex art. 2752 c.c.), in n. 60 rate da 100 euro ciascuna, per un totale di euro 6.000;

- del 100% del credito del difensore del ricorrente, avv. Raimondi (privilegio ex art. 2751-bis, primo comma, n. 2), in numero 15 rate da euro 100,00 ciascuna per un totale di euro 1.500,00;

- del 100% del compenso del professionista con funzioni di CCC, avv. Rossi, in n. 20 rate da euro 100 ciascuna, per un totale di euro 2.000 (prededucibile ex art. 13, comma 4-bis, L. n. 3/2012);

- del 30% del credito chirografario di Banca Ifis s.p.a., in n. 60 rate da euro 91,00 ciascuna, per un totale di euro 5.460,00 [*recte*, euro 5460,00];

- del 30% del credito chirografario di Findomestic s.p.a., in n. 60 rate da euro 75,00 ciascuna, per un totale di euro 4.500;

verificata la fattibilità del piano, attestata anche dal professionista OCC, nonché l'assenza di cause ostative all'omologazione ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012 (mancata previsione del pagamento di crediti impignorabili o dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3/2012);

dato atto che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori;

ritenuto, in base a quanto già evidenziato, che il ricorrente sia meritevole di accedere alla procedura, potendosi escludere - sulla base di quanto risulta dal ricorso e dalla relazione del professionista con funzioni di OCC - che egli abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. n. 3/2012,

V.G. 7771/2018

OMOLOGA

il piano del consumatore, così come modificato ed integrato, presentato da [REDAZIONE] residente in Roma, C. [REDAZIONE]

DICHIARA

che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi causa o titolo anteriore né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento di pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale;

che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il presente decreto e il piano del consumatore, come integrato e modificato, siano pubblicati sul sito internet di questo Tribunale, e trasmessi alla Banca d'Italia, a cura del professionista con funzioni di OCC;

che il professionista con funzioni di OCC comunichi ai creditori il presente decreto con le modalità di cui all'art. 15, comma 7, L. n. 3/2012;

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

DICHIARA

che al professionista OCC sono attribuiti gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012 e lo invita a riferire al Giudice l'avvenuta totale esecuzione dell'accordo.

Nulla sulle spese del procedimento.

Si comunichi al ricorrente, in persona del difensore avv. Giuseppe Raimondi, e all'avv. Umberto Rossi, professionista OCC.

Roma, 27/05/2020


Il Giudice
Dott. Giuseppe Perma

(TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA)

Deposito in Cancelleria



Roma, il 28 MAG 2020
Il Funzionario Cancelleria
Dott.ssa F. A. P. Costa